



COMUNE DI ARCENE

Provincia di Bergamo
Tel. 0354199211 – Fax 0354199219

Area Affari Generali

CAPITOLATO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE CON ANNESSO BAR.

ART. 1 OGGETTO E FINALITA' DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha per oggetto l'affidamento della gestione e riqualificazione del Centro sportivo comunale sito in Arcene alla Via Verdi con annesso bar e Parco delle bandiere.

2. Le finalità che si intendono perseguire sono:

- a) la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa;
- b) la promozione di corsi e iniziative tendenti ad incrementare l'uso di tutti gli impianti presenti, in particolar modo da parte della popolazione residente;
- c) l'incremento della qualità della manutenzione e del decoro del centro sportivo e del Parco delle bandiere;
- d) l'allargamento della tipologia dei servizi proposti;

ART. 2. DURATA

L'affidamento ha durata minima di n. 5 (cinque) anni con decorrenza dall'1/07/2021 o superiore a seconda del Piano pluriennale di investimenti proposto dalla Società aggiudicataria e, comunque, non superiore ad anni 15 (quindici).

ART.3 STRUTTURE DEL CENTRO SPORTIVO OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE

1. Il centro sportivo è composto dalle seguenti strutture di proprietà comunale:

- n. 1 campo di calcio in erba (omologato F.I.G.C. per partire a 11);
- n. 1 campo di calcio in terra (omologato F.I.G.C. per partire a 11);
- tribuna;
- spogliatoi e servizi;
- campo bocce;
- palazzetto dello sport completo di spogliatoi e servizi (omologato F.I.G.C. per partite di calcio a 5, tennis, basket e pallavolo);
- campi da tennis completi di spogliatoi e servizi;
- campo di basket esterno;
- bar;
- spazi e aree esterni;
- Parco delle bandiere (compresa la manutenzione ordinaria);

2. La planimetria degli spazi e strutture di cui sopra è a disposizione delle società concorrenti dietro semplice richiesta all'Ufficio tecnico comunale (geom. Broggi tel. 0354199234 – email: massimo.broggi@comune.arcene.bg.it).

3. Il titolare degli impianti sportivi è l'Amministrazione comunale. Il concessionario assume la qualifica di gestore degli impianti sportivi indicati al punto 1. ed è autorizzato, altresì, alla gestione del bar nei limiti e con le modalità stabilite dal presente Capitolato.

4. L'impianto è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noti al concessionario; al conferimento in gestione dell'impianto sarà redatto, a cura dell'Ufficio tecnico comunale, apposito verbale da sottoscrivere tra le parti per accettazione.

ART.4 DIVIETO DI CESSIONE - SUBAPPALTO

1. La presente concessione non potrà essere ceduta a terzi neppure parzialmente, pena l'immediata risoluzione del contratto, il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione e, l'incameramento della cauzione.

2. E' ammesso il subappalto per il servizio di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 6 del presente Capitolato.

3. Il concessionario potrà, altresì, sub appaltare o, comunque, avvalersi delle prestazioni di terzi per i lavori di manutenzione degli immobili, di manutenzione dei campi e degli impianti, di conduzione degli impianti tecnologici e per i servizi di pulizia.

ART.5 COMPOSIZIONE DEL BAR

1. Il bar annesso al Centro sportivo è costituito da:

- locale di somministrazione alimenti e bevande;
- servizi;
- magazzino;
- aree esterne;

2. Il bar è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noti al concessionario; al conferimento in gestione dello stesso sarà redatto, a cura dell'Ufficio tecnico comunale, apposito verbale relativo agli arredi presenti, da sottoscrivere tra le parti per accettazione.

ART.6 SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. Il Comune, quale titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, trasferisce in gestione al concessionario il proprio esercizio bar all'interno dell'impianto, per il periodo di concessione, ai sensi dell'art. 75 L.R. 2/2/2010 n. 6. Tale autorizzazione non è trasferibile in locali diversi da quelli oggetto della concessione e cesserà la propria efficacia alla scadenza della stessa, essendo vincolata alla gestione dei locali concessi. Pertanto, nulla sarà dovuto al concessionario alla scadenza a titolo di indennità, né di avviamento né a qualsiasi altro titolo. La gestione del pubblico esercizio deve aver luogo in modo da assicurare l'ottimale erogazione del servizio e la più ampia somministrazione al pubblico (inteso anche a coloro che non usufruiranno delle strutture del Centro). Il concessionario è tenuto al rispetto della destinazione d'uso del bar, alla custodia e conservazione di tutto quanto costituisce l'unità immobiliare, i suoi impianti e le attrezzature, con la diligenza del buon padre di famiglia. Il concessionario, o il preposto, dovranno possedere i requisiti di cui agli articoli 65 e 66 della legge regionale n.6/2010.

2. Il concessionario dovrà:

- a) acquisire tutte le necessarie autorizzazioni amministrative ed igienico sanitarie prescritte dalle vigenti normative in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Il concessionario non potrà richiedere rimborsi od indennizzi di sorta per la revoca delle autorizzazioni suddette, qualora si riscontrassero una o più inadempienze alle leggi vigenti in materia;
- b) prevedere che il personale addetto all'attività di cui al presente articolo sia in regola con tutte le norme sanitarie vigenti in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

3. Il bar dovrà osservare un orario di apertura e chiusura concomitante almeno con l'orario di utilizzo degli impianti sportivi, nel rispetto della normativa dell'ordinanza sindacale n. 18 del 28/8/2010, nonché il divieto d'installazione di slot-machine e/o attrezzature similari all'interno del Centro sportivo.

4. Qualora per qualsiasi motivo, il bar rimanga chiuso, il gestore dovrà comunque garantire l'esercizio delle attività sportive e l'uso degli impianti.

ART.7 INVENTARIO E VERBALE DI CONSEGNA

1. Prima della sottoscrizione del contratto, verrà redatto a cura dell'Ufficio tecnico comunale l'inventario dei beni assegnati in concessione; i relativi verbali di consegna saranno sottoscritti dalle parti (Concessionario – Responsabile Area territorio) per il Centro sportivo, per il Parco delle

bandiere e per il bar. Il concessionario è tenuto ad integrare e riparare, secondo le disposizioni dell'Amministrazione comunale, il materiale oggetto dell'inventario che per una qualsiasi ragione dovesse essere danneggiato o asportato nel corso della vigenza contrattuale.

2. In ogni caso l'Amministrazione comunale, per il tramite del proprio Ufficio tecnico, ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, una verifica attestante l'ottimale manutenzione del Centro sportivo con tutto quanto in esso contenuto. Nel caso la verifica attestasse, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale, danni causati da insufficiente manutenzione e/o nel caso in cui attrezzature e materiali oggetto degli inventari fossero danneggiati o risultassero mancanti, l'addebito verrà contestato per iscritto, a cura dell'Ufficio tecnico comunale, al concessionario, il quale dovrà provvedere al reintegro entro il termine prescritto dall'Ufficio stesso. In difetto, fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto, l'Amministrazione provvederà in proprio al reintegro con addebito delle spese al concessionario. Al termine del rapporto contrattuale, le differenze con le consistenze di inventario stilate all'inizio del rapporto saranno regolate a norma dell'art. 2561 del Codice Civile.

ART.8 INVESTIMENTI

1. Il concessionario è tenuto a realizzare quanto indicato nel Piano di investimenti pluriennale proposto in sede di gara secondo quanto specificato nel Disciplinare all'art. 9, lettera D). Le strutture realizzate dal concessionario rimarranno, comunque, di proprietà dell'Amministrazione comunale.

ART. 9 ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Sono a carico del concessionario:

- a) la gestione, la custodia, la sorveglianza, la perfetta funzionalità, la sicurezza degli immobili e degli impianti, nel rispetto di tutte le normative vigenti in particolare in materia di sicurezza degli impianti sportivi;
- b) tutte le spese delle utenze (acqua, gas, energia elettrica) relative agli impianti sportivi e al bar;
- c) spese linee telefoniche;
- d) la gestione dell'annesso bar;
- e) tracciatura e segnatura campi di calcio, cura del manto erboso;
- f) pulizia ed igienizzazione di tutti gli spogliatoi, servizi, tribune, ecc.;
- g) pulizia del palazzetto e annessi spogliatoi e servizi;
- h) sistemazione, tinteggiatura e verniciatura porte e panchine, riparazioni di reti e cancelli;
- i) opere varie di falegnameria, idraulica, elettriche, fabbro, edili;
- j) la vigilanza sulle attività e sugli utenti durante la permanenza all'interno degli impianti;
- k) custodia del complesso sportivo, degli impianti e delle attrezzature durante gli orari di apertura;
- l) apertura e chiusura del Centro sportivo e Parco delle bandiere con proprio personale;
- m) assicurare la disponibilità e l'uso gratuito degli impianti alle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale;
- n) rendere al comune, alla scadenza del contratto, gli immobili e le attrezzature nello stato di efficienza, salvo il normale deperimento derivante dall'uso;
- o) tutti gli interventi necessari a rendere gli impianti idonei a disputare gare e/o tornei in conformità alle norme delle rispettive Federazioni.

2. Il suddetto elenco è da intendersi solo a titolo esemplificativo e, pertanto, saranno a carico del concessionario anche interventi diversi da quelli elencati, purché qualificabili come manutenzione ordinaria ai sensi del Codice civile. Sarà cura dell'Ufficio tecnico comunale richiedere eventuali altri interventi, indicando la tempistica per la loro realizzazione.

3. In ogni caso l'Amministrazione comunale, per il tramite dell'Ufficio tecnico, ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, una verifica attestante l'ottimale manutenzione degli immobili con tutto quanto in essi contenuto. Nel caso la verifica attestasse, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, una insufficiente manutenzione, l'addebito verrà contestato per iscritto al concessionario a cura dell'Ufficio tecnico, il quale provvederà alla realizzazione della mancata manutenzione contestata con addebito delle relative spese al concessionario.

4. Ogni anno, entro il **28 febbraio**, il concessionario dovrà presentare al comune il rendiconto economico della gestione, evidenziando tutti gli introiti e tutti i costi sostenuti nell'anno solare precedente

ART.10 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario avrà la maggiore cura possibile degli impianti ad esso affidati, riconsegnandoli a fine contratto in perfetta efficienza salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.

2. Il concessionario è l'unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento degli impianti, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale (dipendente e/o volontario) e con i terzi; il gestore solleva l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti.

3. Esso inoltre è responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possa derivare alle persone e alle cose a seguito dell'uso dell'impianto, sollevando quindi l'Amministrazione da ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente dall'esercizio della gestione.

In relazione a quanto sopra il concessionario, in particolare:

- a) risponde di tutti i danni e deterioramenti prodotti agli impianti ed alle attrezzature per colpa propria o di soggetti e persone da esso ammesse, sia che si tratti di atleti o di altri terzi;
- b) esonera l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità per l'uso improprio degli impianti stessi;
- c) in caso di alterazione o manomissione degli impianti in modo volontario o fortuito esonera l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità civile e penale per i danni eventualmente provocati a persone o cose.

4. Il concessionario risponderà di eventuali danni e deterioramenti in genere prodotti per fatto o colpa sua, dei suoi collaboratori e di terzi, tanto internamente che esternamente, e assumerà l'obbligo di provvedere all'assicurazione di responsabilità civile a valere per tutte le attività esercitate in tutti i complessi sportivi, restando inteso che il Comune viene esonerato da ogni responsabilità per l'uso degli impianti da parte di terzi.

5. Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione, l'affidatario dovrà sottoscrivere idonea polizza assicurativa che copra le responsabilità civili dell'affidatario per danni causati a terzi – e prestatori d'opera: massimale per sinistro € 3.000.000,00=;

6. Resta inteso che ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico dell'affidatario.

7. Copia delle polizze di assicurazione di cui sopra dovrà essere prodotta prima della stipula del contratto. Le coperture assicurative dovranno essere valide per tutto il periodo della durata della gestione ed unitamente alla documentazione per la rendicontazione finale, dovranno essere trasmesse anche le ricevute relative al pagamento delle quietanze dei premi.

ART. 11 RESPONSABILITA' VERSO I TERZI

1. L'affidatario assume l'obbligo di osservare e far osservare, al proprio personale le disposizioni contenute nel presente Capitolato e quelle che potranno venire emanate nel corso della gestione.

2. In particolare il concessionario si assume l'obbligo di vigilare affinché il pubblico ammesso agli impianti sportivi si attenga alla massima sicurezza nell'uso degli impianti e dei servizi, anche rispetto alla corretta affluenza, che non potrà in ogni caso superare la capienza massima di pubblico consentita per le varie strutture. Dovranno inoltre essere rispettate le vigenti e future disposizioni di legge in materia di sicurezza degli impianti sportivi e in particolare dei campi di calcio. Sarà sempre a carico dell'affidatario l'osservanza di tutte le normative presenti e future inerenti la prevenzione di episodi di teppismo, atti vandalici negli stadi ecc.

3. Il concessionario si assume in ogni caso qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti del comune di Arcene e di terzi in caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti, coinvolti e non, nella gestione del servizio.

ART.12 UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

1. Gli impianti dovranno essere utilizzati nel rispetto dei regolamenti comunali in vigore nel periodo di vigenza contrattuale, con particolare riferimento all'utilizzo dei campi di calcio, basket, bocce, tennis, del palazzetto coperto, del Parco delle bandiere e di tutti gli impianti e attrezzature ludiche.

ART. 13 ULTERIORE UTILIZZO DELL'IMPIANTO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO

1. Al fine di consentire l'ottimizzazione e l'incremento dell'offerta sportiva sul territorio e valorizzare il ruolo aggregativo degli spazi del centro sportivo, è consentito al concessionario, di attivare iniziative riconducibili a spettacoli, serate danzanti, iniziative simili ecc., escluse manifestazioni politiche, nel rispetto del programma presentato all'Amministrazione comunale. Rimane inteso che per tali attività il concessionario dovrà acquisire le necessarie licenze di P.S. o quant'altro necessario al loro regolare svolgimento.

2. Eventuali proventi e/o oneri derivanti dallo svolgimento delle manifestazioni e/o attività di cui ai commi precedenti, rimarranno di esclusiva pertinenza del concessionario.

ART. 14 ENTRATE

1. Al concessionario andranno tutti i proventi derivanti dalla gestione del complesso sportivo ed in particolare:

- a) le entrate derivanti dalla gestione degli impianti sportivi comunali e dell'eventuale noleggio di attrezzature sportive;
- b) le entrate derivanti dalla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- c) le entrate derivanti da attività di animazione (spettacoli, serate ecc.);
- d) le entrate derivanti da pubblicità autorizzate dall'Amministrazione comunale nel rispetto della normativa vigente.

ART. 15 TARIFFE

1. Le tariffe per l'uso degli impianti da parte delle società sportive di Arcene nonché dell'utenza arcenese sono esclusivamente quelle stabilite annualmente con apposito atto amministrativo da parte della Giunta comunale.

2. Per tutte le altre categorie di utenza le tariffe verranno stabilite dal concessionario e comunicate all'Amministrazione comunale.

ART. 16 CONTRIBUTI DOVUTI AL CONCESSIONARIO

1. A titolo di contributo, **ai sensi dell'art. 165 comma 2 del D. Lgs 50/2016**, il comune corrisponderà **annualmente** al concessionario una somma pari ad **€ 25.000,00=**.

Il contributo del Comune è funzionale al contenimento dei valori delle tariffe per gli utilizzatori del Centro sportivo e tiene anche conto del fatto che il concessionario non può avere la completa disponibilità nella gestione del Centro sportivo in quanto la presente concessione riserva al Comune l'utilizzo gratuito di spazi e strutture.

2. I versamenti del contributo fisso di cui sopra, verranno effettuati in **due rate** di uguale importo entro la fine dei mesi di **dicembre** e di **giugno** di ogni anno.

3. Il Comune, inoltre, erogherà, **direttamente alle Società sportive arcenesi**, un contributo variabile a sostegno delle attività dei propri **settori giovanili** calcolato sulla base del reale utilizzo degli impianti e, comunque, fino a un massimo riconoscibile di **€ 20.000,00=/anno**.

4. Il contributo variabile di cui sopra verrà erogato in **due rate**, entro la fine dei mesi di **dicembre** e di **luglio** di ogni anno,

5. A tale fine, entro il **30 novembre** e il **30 giugno** di ogni anno il concessionario dovrà presentare al comune il rendiconto dell'utilizzo degli impianti da parte dei settori giovanili delle Associazioni arcenesi.

ART. 17 ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Sono posti a carico dell'Amministrazione Comunale i seguenti oneri/obblighi:

- a) assicurazione contro incendi e per la copertura della responsabilità civile derivante dalla proprietà dell'edificio;
- b) le eventuali opere di manutenzione straordinaria che nel corso del rapporto si rendessero necessarie. In tal caso il gestore si obbliga a rendere liberi i locali/strutture assegnatigli nel momento in cui l'Amministrazione comunale lo richiederà e per il tempo necessario all'esecuzione delle opere, senza poter chiedere per ciò alcun compenso, indennità o rimborso;
- c) tutti gli interventi relativi a garantire l'agibilità degli impianti.

ART. 18 RISERVE A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Il concessionario si impegna a:

- a) lasciare a disposizione del Comune tutto o parte del centro sportivo e Parco delle bandiere, qualora ciò si rendesse necessario per manifestazioni sportive o culturali organizzate e/o patrocinate dal Comune stesso, previo preavviso di 15 giorni, e compatibilmente con le attività già programmate;
- b) garantire una gestione integrata tra i diversi soggetti sportivi del territorio attraverso un uso condiviso delle strutture che favorisca il più ampio utilizzo delle stesse, riservando l'accesso prioritario alle società sportive del territorio comunale, al fine di consentire gli allenamenti e la disputa delle partite di campionato.

ART. 19 PROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

1. Il concessionario dovrà far pervenire entro il 31 dicembre di ogni anno, il programma annuale delle attività che intende organizzare per la promozione e la diffusione della pratica sportiva per l'anno successivo.

ART. 20 APERTURA DEGLI IMPIANTI

1. Il concessionario si obbliga a garantire l'apertura degli impianti e la più ampia fruizione degli stessi comunicando gli orari di apertura all'Amministrazione comunale nel rispetto dei Regolamenti e/o disposizioni amministrative comunali in vigore.

ART. 21 SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA'

1. L'attività per l'utilizzo degli impianti sportivi in questione non potrà per alcuna ragione essere abbandonata o sospesa fatti salvi i comprovati casi di forza maggiore.

2. In caso di sospensione od abbandono anche parziale il Comune potrà risolvere il contratto senza diritto per il concessionario di chiedere indennizzi o compensi di sorta.

ART. 22 PERSONALE

1. Il personale di servizio, comunque addetto agli impianti sportivi, al Parco delle bandiere e al bar, sarà tutto a carico del concessionario, al quale faranno pure capo i relativi oneri previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro.

2. Il Comune è sin d'ora sollevato da ogni responsabilità in merito al mancato pagamento degli oneri previdenziali, contributi o altro a favore del personale incaricato dalla società per la gestione degli impianti, del Parco delle bandiere e del bar.

ART. 23 CARTELLONI PUBBLICITARI.

1. Previa autorizzazione dell'Ufficio tecnico comunale sarà consentita l'installazione di cartelli o striscioni pubblicitari, purché non siano di pregiudizio al decoro dell'ambiente e degli impianti e salvo quanto previsto dalle vigenti leggi in materia di imposta pubblicitaria.

2. I cartelloni non dovranno essere installati in zone accessibili al pubblico e dovranno essere di materiale ignifugo e non contundente e in ogni caso, tali da non poter essere divelti e usati come armi improprie.

3. In ogni caso il concessionario dovrà munirsi delle autorizzazioni e/o concessioni previste dalla legge per l'effettuazione di attività riguardanti esposizione di pubblicità sia temporanea che permanente interna o esterna.

ART. 24 INTERVENTI SU STRUTTURE ED IMPIANTI

1. Non sono consentiti interventi di alcun genere che comportino la modifica impiantistica e strutturale dei beni immobili, ad eccezione degli interventi di carattere manutentivo ordinario.

2. Eventuali interventi su parti strutturali o di impiantistiche che il concessionario ritenga di voler effettuare e/o derivanti dal Piano di investimenti pluriennale proposto in sede di gara, dovranno essere preventivamente sottoposti alla valutazione e successiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

ART. 25 GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato, il concessionario dovrà comprovare di avere provveduto a costituire fideiussione definitiva secondo quanto previsto dagli art. 103 e 104 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., rilasciata da Impresa di assicurazione/istituto bancario regolarmente autorizzati, ai sensi del T.U. della legge dell'esercizio di assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13/2/1959 e successive modificazioni, nonché della lettera c) dell'art. 1 della legge n.348/1982.

2. Tale fideiussione dovrà avere validità fino al termine del contratto, contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione e l'impegno del fideiussore ad erogare al comune le somme dovute dietro semplice richiesta scritta entro 15 (quindici) giorni dalla medesima.

3. La fideiussione non potrà essere svincolata se non ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le pendenze tra l'Amministrazione e il concessionario, sempre che all'Amministrazione comunale non competa il diritto di incameramento della fideiussione. In ogni caso resta al Comune pieno ed incondizionato diritto di rivalsa per ogni somma della quale il Comune di Arcene dovesse risultare creditore a qualsiasi titolo.

4. La mancata produzione della fideiussione nei termini e modi fissati dall'Amministrazione comporterà la risoluzione della concessione.

ART. 26 SVINCOLO DELLA FIDEIUSSIONE

1. Lo svincolo della fideiussione avverrà al termine del rapporto contrattuale a seguito di atto ricognitivo del Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale.

ART. 27 PENALITA'

1. Per ogni trasgressione e/o inadempienza alle obbligazioni contrattuali, gli Uffici comunali competenti procederanno alla contestazione formale dei fatti rilevati invitando il concessionario a formulare le proprie controdeduzioni. Nel caso il concessionario non adempia a tali incombenze o nel termine prefissato fornisca elementi giudicati inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata una penale nell'importo da un minimo di € 500,00= ad un massimo di € 2.000,00=.

2. Il perpetrarsi delle inadempienze contrattuali porterà insindacabilmente l'Amministrazione comunale a dichiarare la revoca della concessione e la risoluzione immediata unilaterale del contratto. La revoca comporta l'incameramento del deposito cauzionale. Per eventuali maggiori danni causati alle unità immobiliari, il comune si riserva qualsiasi azione al fine del loro risarcimento.

3. Le penalità sono notificate al concessionario in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora.

ART. 28 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Il Comune, nel caso di inadempienze gravi o ripetute, previa notificazione scritta al concessionario, avrà la facoltà di risolvere il contratto, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare il contratto a terzi in danno del concessionario e fatta salva l'applicazione delle penali prescritte.

2. Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, anche motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento le seguenti ipotesi:

- a) abbandono della struttura oggetto della concessione, salvo per causa di forza maggiore;
- b) contravvenzione ripetuta dei patti contrattuali o delle disposizioni di legge o di regolamento relative al servizio e mancato rimedio a seguito di diffida formale da parte del Comune;
- c) frode;
- d) cessione ad altri, in tutto o in parte sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti ed obblighi inerenti al Capitolato, salvo quanto previsto al precedente art.4;
- e) apertura di una procedura concorsuale a carico del concessionario;
- f) messa in liquidazione del concessionario;
- g) sopravvenute cause di esclusione e sopravvenute ostative legate alla legislazione antimafia;
- h) condanna definitiva del rappresentante legale per un reato contro la Pubblica amministrazione;
- i) difformità nella realizzazione del progetto gestionale indicato in sede di offerta;
- j) mancata messa in atto delle proposte migliorative presentate in sede di offerta;
- k) perdita dei requisiti di società sportiva dilettantistica, previsti dall'art. 90 della legge 289/2002 e s.m. e i.;
- l) si siano verificate almeno cinque inadempienze contestate dal Comune ai sensi dell'art. 27 del Capitolato;
- m) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione.

3. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del comune, trasmessa tramite PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

ART.29 RISPETTO CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI

1. Il concessionario, i suoi dipendenti ed addetti, si impegnano a rispettare il **Codice di comportamento del Comune di Arcene e relativa relazione illustrativa**, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 35 dell'11 aprile 2014, esecutiva ai sensi di legge.

ART. 30 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla concessione. Il concessionario è tenuto in particolare a:

- a) comunicare al comune i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti del contributo della concessione;
- b) effettuare ogni transazione relativa alla concessione avvalendosi di banche o Poste italiane S.p.A. esclusivamente con strumenti di pagamento consentiti dall'art. 3 della legge n. 136/2010;
- c) utilizzare il CIG nell'ambito degli eventuali rapporti con sub appaltatori o sub contraenti fornitori e prestatori di servizi impiegati nell'esecuzione della concessione.

2. Il concessionario deve inserire negli eventuali contratti con i sub appaltatori ed i sub fornitori specifica clausola con la quale gli stessi si impegnano ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al sub appalto e al sub contratto.

ART. 31 SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica ed in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del comune, pertanto, il firmatario per il concessionario dovrà essere in possesso di firma digitale in corso di validità.

2. Tutte le spese, nessuna esclusa od eccettuata, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a totale carico del concessionario. La mancata sottoscrizione del contratto comporta la revoca dall'aggiudicazione della concessione. In tal caso, l'Amministrazione potrà aggiudicare la concessione al concorrente che segue in graduatoria.

3. Se dagli accertamenti previsti dalla normativa vigente sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate in sede di gara, risulti che la Società sportiva aggiudicataria non sia in possesso dei requisiti per l'assunzione della concessione, non si darà luogo alla stipulazione del contratto.

ART. 32 CONTROVERSIE

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione od esecuzione dei patti contrattuali, sono da dirimersi avanti al foro di Bergamo, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ART. 33 RINVIO ALLE NORME VIGENTI

1. Per tutto quanto non espressamente disposto nel presente Capitolato di gara, è fatto rinvio alla Legge regione Lombardia n. 27 del 14/12/2006, alle disposizioni del codice degli appalti e del Codice Civile, nonché a tutte le disposizioni di legge e regolamentari vigenti nelle materie oggetto della concessione in quanto compatibili.

ART. 34 TRATTAMENTO DEI DATI

1. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del regolamento Europeo Privacy UE/2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Capitolato.

ART. 35 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile unico del procedimento è la dr.ssa Laura Rizzi – Responsabile dell'Area Affari generali del comune.